



PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905

Sito web [www.liceoartisticosassari.edu.it](http://www.liceoartisticosassari.edu.it) MAIL [sssd020006@istruzione.it](mailto:sssd020006@istruzione.it) PEC [sssd020006@pec.istruzione.it](mailto:sssd020006@pec.istruzione.it)

Anno Scolastico 2024-25

Circolare n. 227/2024-25

SASSARI, 8 maggio 2025

**Al personale in servizio**

**Oggetto: richiesta permessi retribuiti per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2007 - Chiarimenti**

Dopo l'*Ordinanza* della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro del 13/05/2024 n. 12991 richiamata nella circolare n. 210/2024-25, viste diverse richieste di permesso pervenute, si ritiene opportuno effettuare alcuni chiarimenti.

- a) In primo luogo **la richiesta deve essere valutata sul piano formale**, cioè se sussistono i requisiti per il diritto: la domanda presentata nelle forme comunicate dalla scuola; il congruo anticipo rispetto alla giornata di assenza (almeno 3 giorni prima); la presenza della motivazione personale o familiare; non avere già usufruito di tutti i giorni di permesso previsti dal contratto. Nel caso non si rispetti il termine minimo per la presentazione della domanda è necessario documentare l'urgenza.
- b) In secondo luogo **la richiesta deve essere valutata nel merito**, cioè se il motivo fornito è idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa. E' su questo punto che è intervenuta la mutata interpretazione della Suprema Corte rispetto rispetto all'orientamento giurisprudenziale precedente e alla stessa interpretazione del CCNL da parte dell'ARAN, come spiegato nella circolare sopra citata.

E' bene però chiarire meglio **quali informazioni deve contenere la motivazione personale o familiare** comunicata nella domanda di permesso. Innanzitutto non deve essere espressa in modo troppo generico (“motivi personali”, “motivi di famiglia”, “problemi familiari o personali”, “sbrigare pratiche burocratiche”, “accompagnare un familiare a un ufficio”, ecc.). Dettagliare però non significa dover fornire informazione di carattere personale tutelate dalla normativa vigente, ma solo ciò che è strettamente necessario per consentire allo scrivente di valutare la reale esigenza di assentarsi dal lavoro.

Pertanto se, ad esempio, si deve accompagnare un congiunto a una visita medica è sufficiente evidenziare la necessità o anche l'opportunità di accompagnarlo, a quale struttura sanitaria ci si deve recare, eventualmente perché non ci si può recare in un orario che

consenta comunque di rendere la prestazione lavorativa (ad esempio, appuntamento fissato dalla struttura senza possibilità di scelta). Non deve invece essere indicata la motivazione della visita o il nome del medico specialista che deve svolgere la visita. Pertanto se si deve sbrigare una pratica in un ufficio pubblico, sarà sufficiente indicare l'ufficio e non è dovuta la motivazione.

Nella speranza di aver chiarito qualche dubbio si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Mariano Muggianu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93